

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2023, n. 18-7021

**Cooperazione a fini istituzionali tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finalizzata alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria. Approvazione schema di protocollo d'Intesa.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- la Regione Piemonte deve procedere all'attuazione di un programma di investimenti finalizzato alla ristrutturazione della rete ospedaliera regionale, anche attraverso la realizzazione di interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica nel settore sanitario;
- per l'implementazione del programma occorre definire, nell'ambito di una cornice giuridica, istituzionale, tecnica ed economico-finanziaria, piani e programmi di intervento di medio periodo, capaci di coordinare dismissioni, nuove realizzazioni e adeguamenti nel contesto di una strategia complessiva regionale per il riordino e l'innovazione della rete ospedaliera e territoriale;
- per la costruzione dei nuovi presidi ospedalieri occorre, tra l'altro, analizzare in via differenziale i diversi sistemi di realizzazione previsti dalla normativa (appalto tradizionale, partenariato pubblico privato, locazione etc.) al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di scegliere le soluzioni più convenienti sotto il profilo economico e finanziario;
- la missione istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti; in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), dello Statuto CDP e dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore, tra gli altri, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- CDP, a partire da luglio 2022, ha assunto il ruolo di "Advisory Partner" della Commissione europea nell'ambito del Polo di Consulenza ("InvestEU Advisory Hub") del nuovo programma dell'Unione europea di sostegno agli investimenti, istituito con Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 ("InvestEU"), con l'obiettivo di fornire servizi di consulenza nel settore infrastrutturale per il periodo 2022 – 2024.

Considerato che:

- gli uffici regionali competenti in materia di edilizia sanitaria valutano strategica e proficua tale cooperazione istituzionale e hanno predisposto con CDP, uno specifico schema di intesa avente la finalità di definire, in conformità con la normativa relativa al programma *InvestEU* (Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021), i principi regolatori della cooperazione per la realizzazione dei Progetti di edilizia sanitaria di cui all'allegato A, nell'ambito dei quali CDP fornirà alla Regione un supporto tecnico, in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei Progetti secondo quanto dettagliato nell'Allegato [B] con particolare riguardo all'analisi e all'implementazione di attività di supporto in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione.

Dato atto che:

- le attività oggetto del Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi programmatici degli Enti coinvolti e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuno di essi e sono svolte nei

limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte;

- la durata della convenuta cooperazione istituzionale ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi, previa idonea deliberazione.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di protocollo e i relativi allegati A e B per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per la realizzazione di progetti di edilizia sanitaria.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Visti:

la L.R. n. 1 del 4/03/2005 Statuto Regione Piemonte

la D.C.R. n. 131-23049 del 19/06/2007

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

la D.G.R. n. 17-547 del 22/11/2019

la D.C.R. n. 193-974 del 18/01/2022

il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023

lo Statuto della Cassa Depositi e Prestiti

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. del 14 giugno 2021 n.1-3361.

Tutto ciò premesso, udita la proposta del Relatore, la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

1. di approvare lo schema di Protocollo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale corredato dei relativi allegati A e B, disciplinante i principi regolatori della cooperazione istituzionale tra la Regione Piemonte e Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., in conformità con la normativa relativa al programma *InvestEU* (Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021), finalizzata alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria indicati nell'allegato A, nell'ambito dei quali CDP fornirà alla Regione un supporto tecnico con particolare riguardo all'analisi e all'implementazione delle attività descritte all'Allegato B del Protocollo.

2. di stabilire che il Protocollo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le parti, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi, previa idonea deliberazione.

3. di demandare al Presidente della Regione o suo delegato la sottoscrizione del Protocollo di cui alla presente deliberazione, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie.

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett d) del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

**REGIONE PIEMONTE**, (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, con sede in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis, rappresentata nel presente atto dal ....., in qualità di....., (di seguito “**Regione**” o l’**Amministrazione**”) da una parte,

### E

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**, con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata nel presente atto dal Dott. Dario Scannapieco, in qualità di Amministratore Delegato, (di seguito “**CDP**”) dall’altra parte,  
(la Regione e CDP di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”).

### PREMESSO CHE

#### Con riferimento alla Regione Piemonte:

- la Regione deve procedere all’attuazione di un programma di investimenti finalizzato alla ristrutturazione della rete ospedaliera regionale, anche attraverso la realizzazione di interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica nel settore sanitario;
- per l’implementazione del programma occorre definire, nell’ambito di una cornice giuridica, istituzionale, tecnica ed economico-finanziaria, piani e programmi di intervento di medio periodo, capaci di coordinare dismissioni, nuove realizzazioni e adeguamenti nel contesto di una strategia complessiva regionale per il riordino e l’innovazione della rete ospedaliera e territoriale;
- per la costruzione dei nuovi presidi ospedalieri occorre, tra l’altro, analizzare in via differenziale i diversi sistemi di realizzazione previsti dalla normativa (appalto tradizionale, partenariato

pubblico privato, locazione etc.) al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di scegliere le soluzioni più convenienti sotto il profilo economico e finanziario;

- la Regione ha interesse a proseguire tali attività e ad ampliarle, promuovendo l'implementazione di ulteriori progetti, così come complessivamente e più dettagliatamente indicati nell'Allegato A al presente protocollo:

PROGETTO	COMUNE	ASR
Città della salute e della scienza di Novara	Novara	AOU Novara
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di II livello	Cuneo	AO CN
Ristrutturazione nuovi ospedali VCO	Verbania e Domodossola	ASL VB
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello - 2° LOTTO	Vercelli	ASL VC
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	Savigliano	ASL CN1
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello Torino Nord	Torino	ASL TO
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello ASL TO5	Cambiano	ASL TO5
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello Asl TO4	Ambito Eporediese	ASL TO4
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di II livello	Alessandria	AO AL

#### Con riferimento a CDP:

- la missione istituzionale di CDP – società partecipata al 82,77% dal Ministero dell'economia e delle finanze – è la promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese attraverso, tra l'altro, il sostegno finanziario agli enti pubblici territoriali, alle infrastrutture e ai processi di crescita delle imprese italiane, come previsto, tra l'altro, dall'art. 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (il “**D.L. n. 269/2003**”) e dal proprio Statuto;
- a tal fine, CDP, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 269/2003 e dell'art. 3, comma 1, lettera (G), del proprio Statuto, può anche fornire servizi di assistenza e consulenza in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- l'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)*”, ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'art. 2,

numero 3, del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015;

- a partire da luglio 2022, inoltre, CDP ha assunto il ruolo di “*Advisory Partner*” della Commissione europea nell’ambito del Polo di Consulenza (“*InvestEU Advisory Hub*”) del nuovo programma dell’Unione europea di sostegno agli investimenti, istituito con Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 (“*InvestEU*”), con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza nel settore infrastrutturale per il periodo 2022 – 2024;
- in particolare, in data 4 luglio 2022, la Commissione europea e CDP hanno sottoscritto un accordo denominato “*Contribution Agreement*” (il “*Contribution Agreement*”) ai sensi del quale è previsto che la Commissione europea eroghi un contributo per la prestazione dei suddetti servizi di consulenza, nel presupposto che questi riguardino progetti che rispondano ai requisiti e rientrino negli ambiti di intervento del Regolamento *InvestEU*;
- in tale contesto, CDP intende contribuire alla realizzazione dei richiamati Progetti in un’ottica di massima collaborazione istituzionale e con l’obiettivo di supportare la Regione Piemonte nell’attuazione degli stessi;

#### CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno in passato già sottoscritto, in data 19 dicembre 2019, un protocollo di intesa della durata di 24 (ventiquattro) mesi, finalizzato alla cooperazione per la realizzazione del nuovo ospedale di Novara;
- le Parti hanno inoltre sottoscritto, in data 1° settembre 2021, un protocollo di intesa – attualmente in corso di validità e con durata fino al 1° settembre 2023 – specificamente volto a disciplinare la cooperazione per la realizzazione dei nuovi ospedali di Cuneo, Savigliano ed Alessandria;
- le Parti, anche avuto riguardo ai benefici conseguiti in attuazione dei predetti protocolli, hanno espresso il comune interesse a proseguire tale cooperazione istituzionale, estendendola anche alla realizzazione di altri progetti nel settore dell’edilizia sanitaria e, pertanto, intendono

sottoscrivere il presente protocollo non vincolante per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività (il “**Protocollo**”);

- il presente Protocollo costituisce l’intero accordo raggiunto tra le Parti in relazione all’oggetto del Protocollo medesimo ed è coerente con ogni eventuale pregressa intesa in materia che, a far data dalla sottoscrizione del Protocollo, si intenderà espressamente risolta e terminata.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.**

### **Articolo 1**

#### *(Valore delle premesse e degli allegati)*

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

### **Articolo 2**

#### *(Finalità)*

- 2.1 Con il presente Protocollo, tenuto conto dei comuni obiettivi e nei limiti della normativa applicabile, delle rispettive competenze e dei reciproci fini istituzionali, le Parti intendono disciplinare i principi regolatori della cooperazione istituzionale finalizzata alla realizzazione dei Progetti, attraverso l’implementazione delle attività indicate al successivo articolo [3] e in conformità con la normativa relativa al programma *InvestEU*.
- 2.2 La cooperazione si svolgerà nel rispetto della normativa applicabile e delle rispettive normative interne, ivi incluso lo Statuto di CDP, nonché, con particolare riguardo a quest’ultima, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione.

### **Articolo 3**

#### *(Oggetto)*

- 3.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo ha per oggetto l’attività di assistenza, consulenza e supporto tecnico-operativo in favore della Regione Piemonte in relazione allo sviluppo e all’attuazione dei Progetti secondo quanto dettagliato nell’Allegato [B] (le “**Attività**”). In particolare, CDP, in collaborazione con eventuali consulenti esterni ai sensi

del successivo articolo [8], supporterà la Regione Piemonte nelle fasi di programmazione, attuazione, realizzazione e monitoraggio dei Progetti stessi, in modo da segnalare eventuali criticità e/o potenziali ritardi nella relativa attuazione.

- 3.2 A seguito della sottoscrizione del Protocollo, entro tempistiche che tengano conto delle rispettive esigenze e necessità, le Parti si incontreranno per definire il programma di dettaglio delle attività di cooperazione in attuazione del presente Protocollo, mediante apposito piano delle attività (“**Piano delle attività**”), all’interno del quale sono definiti per ciascun progetto: (a) le attività in relazione alle quali CDP presterà supporto a favore dell’Amministrazione; (b) il cronoprogramma delle attività; (c) la stima delle risorse necessarie. Le Parti concordano di incontrarsi su base [quadrimestrale] per valutare lo stato di avanzamento delle Attività e il Piano delle attività sarà condiviso ed aggiornato tra le Parti con cadenza [annuale]. Al riguardo, al fine di (i) garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle Attività e di (ii) monitorare l’avanzamento delle stesse, le Parti faranno quanto di rispettiva competenza per rispettare il cronoprogramma concordato e la Regione Piemonte farà sì che un loro referente individuato partecipi ad incontri, di persona o via internet, con cadenza periodica, con il referente di CDP.
- 3.3 Resta inteso che, di comune accordo tra le Parti, con le modalità di cui all’art. 14 e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le Attività oggetto di assistenza potranno essere variate nella maniera più opportuna, in qualsiasi fase del processo, in funzione delle esigenze di volta in volta rilevanti, nel presupposto che rispondano ai requisiti e rientrino negli ambiti di intervento del Regolamento *InvestEU* e fermo quanto previsto dall’art. [7.3]. Resta altresì inteso che la cooperazione disciplinata dal presente Protocollo potrà essere estesa a progetti ulteriori, che potranno essere individuati successivamente, di comune accordo tra le parti e con specifici atti aggiuntivi.

#### **Articolo 4**

##### ***(Eventuale supporto finanziario all’Amministrazione)***

- 4.1 CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte della Regione Piemonte inerenti i Progetti, nel rispetto delle prescrizioni normative e delle *policy* CDP, individuando le

migliori condizioni tempo per tempo praticabili e fornendo alla Regione Piemonte il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo [7.5].

- 4.2 Qualora la Regione Piemonte decidesse di realizzare i Progetti secondo uno dei contratti di Partenariato Pubblico Privato, così come individuati dall'art. 180 del D.lgs. 50/2016, CDP potrà altresì valutare se comunicare una clausola per l'inserimento da parte della Regione Piemonte negli atti di gara, da cui si evinca la disponibilità di CDP a valutare il finanziamento in favore del futuro aggiudicatario della relativa procedura di partenariato pubblico privato, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo [7.5].

#### **Articolo 5**

##### ***(Corrispettivo)***

- 5.1 Le Parti convengono che le Attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici, sono compatibili con le funzioni di ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è previsto, pertanto, alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte. Resta fermo quanto previsto all'art. [7.3]
- 5.2 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l'esecuzione del presente Protocollo.

#### **Articolo 6**

##### ***(Durata)***

- 6.1 Il presente Protocollo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. Le Parti potranno terminare anticipatamente la cooperazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, con ragionevole preavviso, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi in forma scritta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo [7.3].
- 6.2 La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna

indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

## **Articolo 7**

### ***(Effetti tra le Parti)***

- 7.1 Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di una cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dei Progetti. Le Parti si danno quindi espressamente atto che il presente Protocollo non crea alcuna obbligazione, né alcun vincolo tra le stesse, ferma restando la possibilità per le Parti di definire le modalità di concreta attuazione delle singole Attività e ripartire tra loro specifiche attività ai sensi dell'art. [3.2] e fermo restando quanto stabilito agli artt. [9, 10 e 13].
- 7.2 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa ai Progetti in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dalla Regione Piemonte in relazione ai Progetti, potranno essere imputati a CDP, e pertanto, in capo a quest'ultima non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività di cui al presente Protocollo poste in essere dalla medesima Regione Piemonte.
- 7.3 Le Parti si impegnano a cooperare, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine di poter includere le attività oggetto del Protocollo nell'ambito del programma *InvestEU* di cui in premessa. A tal fine, la Regione Piemonte prende atto che CDP si riserva di predisporre e condividere alcune regole di condotta funzionali a rispettare le previsioni contenute nel Regolamento *InvestEU* e nel "*Contribution Agreement*" sottoscritto con la Commissione europea, anche in termini di adeguata visibilità del programma *InvestEU*. Le Parti convengono sin d'ora che la mancata accettazione e l'inosservanza delle suddette regole di condotta e, in ogni caso, delle previsioni contenute nel Regolamento *InvestEU* e nel "*Contribution Agreement*" da parte della Regione Piemonte potrà costituire legittimo motivo per la risoluzione anticipata del Protocollo stesso.
- 7.4 Le Parti valuteranno l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o

affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo da parte delle funzioni che concorrono allo svolgimento di tali attività. Le Parti dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti o, in caso di impossibilità, valutando di astenersi rispettivamente dal prestare e dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle *policy* e procedure interne di ciascuna delle Parti coinvolte.

7.5 Il presente Protocollo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:

- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta;
- b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi, da concludersi separatamente tra le Parti.

## **Articolo 8**

### **(Consulenti)**

- 8.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.
- 8.2 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per i Progetti di cui al presente Protocollo.
- 8.3 Per lo svolgimento delle Attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (di seguito, i “**Consulenti**”) individuati nel rispetto della normativa applicabile. Le Parti convengono che

qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.

## **Articolo 9**

### ***(Competenze esclusive dell'Amministrazione)***

- 9.1 Le Parti prendono atto, ed espressamente accettano, che le valutazioni relative ai Progetti ed all'attuazione dei medesimi, nonché gli atti di validazione, approvazione, verifica (e relativi processi istruttori) che saranno posti in essere in relazione a tali Progetti sono di esclusiva competenza della Regione Piemonte e, pertanto, in nessun caso CDP potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte, né delle attività poste in essere, dalla Regione Piemonte medesima in merito all'attuazione dei Progetti, delle procedure di affidamento espletate dalla Regione ed, eventualmente, delle modalità di realizzazione degli stessi.
- 9.2 La Regione Piemonte si impegna a tenere CDP, i suoi amministratori e dipendenti indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa che gli stessi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).
- 9.3 Le Parti convengono che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili nei confronti della Regione Piemonte per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questi possano subire o sostenere in relazione alle Attività, ai Progetti ed alla loro esecuzione, salvo il caso in cui tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti dalla Regione Piemonte quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.
- 9.4 [CDP prende atto, ed accetta espressamente, che la Regione Piemonte si riserva la facoltà, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, di non procedere alla gara e/o all'aggiudicazione e/o di revocare la procedura in relazione ai Progetti senza responsabilità alcuna verso CDP.]

## **Articolo 10**

### ***(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)***

- 10.1 Fermo restando quanto previsto all'art. [11], le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti, per i soci di CDP e per la Commissione europea in relazione ai profili inerenti al programma *InvestEU*) i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, giudiziaria o di vigilanza, di qualsiasi natura e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
- 10.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

### **Articolo 11**

#### ***(Pubblicità)***

- 11.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

### **Articolo 12**

#### ***(Trattamento fiscale)***

- 12.1 Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sarà a carico alla Parte che chiederà la registrazione.

### **Articolo 13**

#### ***(Clausola di salvaguardia)***

- 13.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico, di un modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e di una *policy* di gruppo anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, [www.cdp.it](http://www.cdp.it), alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.
- 13.2 L'Amministrazione dichiara di aver preso visione dei predetti documenti e di conoscerne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi ivi specificati:
- (a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  - (b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a);
  - (c) collaboratori esterni di CDP.
- 13.2 La Regione Piemonte dichiara parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 13.3 Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative, accertata con sentenza di condanna passata in giudicato, configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

### **Articolo 14**

#### ***(Comunicazioni)***

- 14.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo devono essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione ai

seguenti recapiti:

- Per la **Regione Piemonte**

Corso Regina Margherita 153/bis - Torino

Alla cortese attenzione di Sandro Petruzzi, Dirigente del Settore Politiche investimenti della Direzione Sanità e Welfare

PEC: .....

- Per **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4 - Roma

Alla cortese attenzione di Lorenzo Fidato, Resp. Advisory di CDP

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

### **Articolo 15**

#### ***(Legge applicabile e foro competente)***

- 15.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 15.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

#### **Allegati:**

- **Allegato A:** Elenco dei Progetti;
- **Allegato B:** Attività di supporto all'Amministrazione.

\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.



**REGIONE PIEMONTE**

---

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

---

## ALLEGATO A

### Elenco dei Progetti

Le attività di assistenza e supporto tecnico operativo di CDP in favore della Regione Piemonte riguardano principalmente i progetti di edilizia sanitaria previsti nel piano regionale e, in particolare, i seguenti Progetti.

<b>PROGETTO</b>	<b>COMUNE</b>	<b>ASR</b>
Città della salute e della scienza di Novara	Novara	AOU Novara
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di II livello	Cuneo	AO CN
Ristrutturazione nuovi ospedali VCO	Verbania e Domodossola	ASL VB
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello - 2° LOTTO	Vercelli	ASL VC
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	Savigliano	ASL CN1
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello Torino Nord	Torino	ASL TO
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello ASL TO5	Cambiano	ASL TO5
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello Asl TO4	Ambito Eporediese	ASL TO4
Nuovo presidio ospedaliero-DEA di II livello	Alessandria	AO Alessandria

## ALLEGATO B

### Attività di supporto all'Amministrazione

#### 1. Programmazione, coordinamento e indirizzo nell'attuazione dei Progetti

CDP potrà prestare supporto in favore della Regione Piemonte nell'ambito delle seguenti attività:

- Svolgimento di incontri con rappresentanti della Regione Piemonte (e loro consulenti) per analisi dei singoli Progetti, strutturazione degli stessi e definizione delle attività necessarie;
- Supporto nella definizione di obiettivi temporali di ciascuna attività e di un cronoprogramma;
- Supporto nella elaborazione di una matrice di valutazione degli impatti, al fine di fornire uno strumento efficace di ausilio al processo decisionale e di individuazione di eventuali azioni di mitigazione;
- Analisi della documentazione a disposizione con particolare attenzione agli aspetti economico-finanziari (es. piano economico finanziario - PEF) e tecnici (es. *assumption* industriali, *capex*, *opex*, ecc.) dei progetti da realizzare in partenariato pubblico-privato (PPP) o *project financing*;
- Analisi delle alternative progettuali (es. PPP, Appalto, INAIL);
- Analisi *Public Sector Comparator* e *Value for Money*;
- Analisi degli schemi di convenzione e matrici rischi laddove presenti con particolare riferimento agli aspetti relativi alla riclassificazione *on/off balance* e alle clausole economico-finanziarie (es. riequilibri PEF);
- Supporto nell'analisi di eventuali pareri resi dal DIPE;
- Attività di *Project Management Office* (PMO) relative alla gestione dei Progetti, elaborazione di *report* di monitoraggio, identificazione di potenziali azioni correttive e assistenza nelle procedure di attivazione di provvedimenti necessari all'avvio dei Progetti, ovvero per porre rimedio a ritardi, inerzia o difformità nell'esecuzione dei Progetti.

Resta inteso che le attività sopra descritte saranno fornite prevalentemente in modalità da remoto e in conformità con la normativa relativa al programma *InvestEU* (Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021) in considerazione del ruolo assunto da CDP di “*Advisory Partner*” della Commissione europea nell’ambito del Polo di Consulenza (*InvestEU Advisory Hub*).

## 2. Gruppo di lavoro e stima preliminare delle risorse

Per le attività di assistenza e supporto tecnico operativo da rendere in favore della Regione Piemonte viene previsto un Gruppo di Lavoro (GdL) ampio e con adeguata *seniority* professionale, in grado di assicurare competenze verticali e multidisciplinari, con particolare riferimento a:

- gestione di progetti di PPP e *project financing*;
- gestione, monitoraggio, *reporting* e controllo;
- PMO dedicato.

Di seguito si riporta una stima preliminare delle risorse annue necessarie per lo svolgimento delle attività (calcolate secondo il criterio del cd. “*Full Time Equivalent*” – “FTE”) e quindi delle giornate a disposizione dei progetti individuati. Tale stima preliminare verrà poi dettagliata e condivisa tra le Parti attraverso piani di lavoro dedicati ad ogni singola progettualità su cui verrà attivato il supporto.

- 0,1 FTE per 12 mesi, con qualifica di Dirigente, Responsabile del coordinamento delle attività e della gestione delle interlocuzioni con la Regione Piemonte;
- 0,5 FTE per 12 mesi, con qualifica di Quadro, con il ruolo di coordinamento delle attività operative e della gestione delle attività di supporto alla Regione Piemonte e per gli adempimenti tecnico-procedurali necessari;
- 0,5 FTE per 12 mesi, con qualifica di Impiegato, dedicate alle attività di istruttoria operative, gestione e sviluppo delle analisi e dei documenti tipologici.

L’effort è comprensivo delle risorse che si prevede di attivare tramite consulenze esterne.